



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB - 12.10.2018

Numero di pubblicazione: BH07-0000000144

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 152 ORC, AIR-ION Technologies SA

AIR-ION Technologies SA
Piazzetta San Carlo 2
6900 Lugano

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 152 ORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino,

nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 152 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

AIR-ION Technologies SA, Lugano, (CHE-445.432.11),

ritenuto che

- secondo l'art. 152 cpv. 1 ORC, l'ufficio del registro di commercio procede ad un'iscrizione d'ufficio se le persone obbligate alla notificazione non adempiono tale obbligo o se un'iscrizione non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto o di diritto e le persone obbligate alla notificazione non richiedono la modifica o la cancellazione dell'iscrizione. Secondo l'art. 152 cpv. 5 ORC, se esiste un obbligo di iscrizione, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'obbligo di iscrizione, il contenuto dell'iscrizione, gli emolumenti e l'ammenda. Se le persone obbligate alla notificazione non danno seguito al loro obbligo di notifica, l'ufficio del registro di commercio può comminare un'ammenda a loro carico sino a CHF 500.00, conformemente all'art. 943 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in consi-

derazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione gli uffici cantonali del registro di commercio riscuotano una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

- da una verifica è emerso che la società in oggetto non dispone di uffici propri, bensì di una domiciliazione presso la società Revigeco SA, Lugano. In data 29 agosto 2018 la società è quindi stata diffidata a notificare questa modifica oppure a dimostrare che la stessa non era necessaria. Entro il termine assegnato di 30 giorni previsto all'art. 152 cpv. 2 ORC, le persone obbligate alla notificazione non si sono tuttavia manifestate. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione, durante la procedura in oggetto, non abbiano notificato la modifica o dimostrato che la stessa non era necessaria, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un'ammenda pari a CHF 200.00;

sulla base dell'art. 152 cpv. 5 ORC, decide:

1. La modifica del recapito della società AIR-ION Technologies SA, Lugano, è iscritta nel registro di commercio. L'iscrizione avrà il seguente contenuto:

AIR-ION Technologies SA, in Lugano, CHE-445.432.119, società anonima (Nr. FUSC 26 del 07.02.2017, Pubbl. 3332005). Nuova recapito: c/o Revigeco SA, Piazzetta San Carlo 2, 6900 Lugano. Iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 152 ORC.

2. Le tasse per l'iscrizione ammontano a CHF 40.00 (artt. 18 e 5 lett. a cifra 1 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).

3. Per la diffida scritta a procedere a una notifica è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Per l'iscrizione della presente decisione a seguito della procedura d'ufficio è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 12 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).

4. È inflitta un'ammenda di CHF 200.00 a carico di Marcello Vendittelli e Gerard Marie Gilles.

5. Le tasse di iscrizione, di diffida e l'ammenda, pari ad un totale di CHF 240.00, sono poste solidalmente a carico di Marcello Vendittelli e Gerard Marie Gilles. A carico di Marcello Vendittelli è posta personalmente l'ammenda di CHF 200.00. A carico di Gerard Marie Gilles è posta personalmente l'ammenda di CHF 200.00.

6. La presente decisione è notificata a mezzo raccomandata al signor Marcello Vendittelli, Via Matri 24, 6853 Ligornetto (art. 152 cpv. 6 ORC). Ritenuto come il signor Gerard Marie Gilles non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata anche mediante pubblicazione nel FUSC, a norma dell'art. 153b cpv. 2 lett. b ORC.

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino

Via Tognola 7

6710 Biasca

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 12.11.2018